



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con Delibera C.C. n. 29 del 30.06.2022

Modificato con Delibere C.C. n. 16 del 27.04.2023, n. 60 del 22.12.2023 e n. 67 del 23.12.2025

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - PRESUPPOSTO
- ART. 3 - SOGGETTIVITÀ PASSIVA
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 5 - RIDUZIONI
- ART. 6 - ESENZIONI
- ART. 7 - DICHIARAZIONE
- ART. 8 - PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 9 - RIMBORSI
- ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 11 - ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO II

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

- ART. 12 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 13 - DOMANDA DI CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 15 - ISTRUTTORIA
- ART. 16 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 17 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ART. 18 - ATTO DI CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE – SUBINGRESSO
- ART. 19 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 21 - DECADENZA E ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 22 - REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART. 23 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE
- ART. 24 - CIRCHI E ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 25 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
- ART. 26 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO
- ART. 27 - MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 28 - OCCUPAZIONE CON TENDE, TENDONI ED INSEGNE
- ART. 29 - OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 30 - OCCUPAZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE
- ART. 31 - OCCUPAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DELLA PIADINA ROMAGNOLA
- ART. 32 - OCCUPAZIONE IN AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO
- ART. 33 - ACCESSO AD ALBERGHI E RISTORANTI

ART. 34 - DEHORS

ART. 35 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

ART. 36 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI

ART. 37 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

ART. 38 - CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

ART. 39 - CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ART. 40 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

CAPO III

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 41 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 42 - FATTISPECIE SPECIFICHE

ART. 43 - COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

ART. 44 - COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

ART. 45 - ISTRUTTORIA

ART. 46 - ATTO DI AUTORIZZAZIONE – SUBINGRESSO

ART. 47 - DIRITTI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 48 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 49 - MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ART. 50 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 51 - ESTENSIONE VALIDITÀ TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 52 - RINUNCIA E RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

ART. 53 - DECADENZA

ART. 54 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 55 - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

ART. 56 - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

ART. 57 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 58 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 59 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ART. 60 - PUBBLICITÀ CON LANCIO DI MANIFESTINI ED OGGETTI

ART. 61 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

ART. 62 - MEZZI PUBBLICITARI VARI

ART. 63 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 64 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 65 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 66 - TIMBRATURA DEI MANIFESTI

ART. 67 - ELENCO DELLE POSIZIONI

ART. 68 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

ART. 69 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 70 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 71 - ESENZIONI DEL CANONE

ART. 72 - RIDUZIONI DEL CANONE

CAPO V

CANONE MERCATALE

ART. 73 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 74 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

ART. 75 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

ART. 76 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE MERCATALE

ART. 77 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

ART. 78 - SOGGETTO PASSIVO

ART. 79 - MODALITÀ E TERMINI DEL PAGAMENTO

ART. 80 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 81 - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 82 - NORME DI RINVIO

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 83 - ACCERTAMENTO - SANZIONI

ART. 84 - RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO VII

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2022, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, comma da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Il presente regolamento disciplina, inoltre, anche il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3) A far data dal 1° gennaio 2021 non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità, fatta eccezione per quelle relative ai procedimenti di accertamento, recupero rimborso.
- 4) Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari, ed il vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari.
- 5) Al Dirigente o ai Dirigenti a tale scopo individuati sulla base dell'organigramma, annualmente aggiornato con la Delibera di approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi, competente/competenti in relazione agli atti connessi alla concessione e/o autorizzazione relativamente ai canoni di cui al comma 1, con delibera di Giunta, è attribuita la funzione di cui all'art. 10 del vigente regolamento. Il Servizio Tributi supporta i Settori/Servizi competenti nelle attività di gestione ordinaria in relazione alla determinazione dell'importo del canone, alle verifiche sulle riscossioni del medesimo anche al fine del recupero delle morosità e nell'attività istruttoria propedeutica all'accertamento, ai rimborsi e alla riscossione coattiva.

ART. 2

PRESUPPOSTO

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati

laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma. Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, comma 818, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone di cui alla lett. b) del comma 819 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio o al patrimonio indisponibile delle Province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alle lett. a) del summenzionato comma 819 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree.
- 5) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene
- 6) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

ART. 3

SOGGETTIVITÀ PASSIVA

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

- 3) Nel caso di contitolari, anche di fatto, di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e fatto salvo il diritto di regresso.
- 4) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice civile.
- 5) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Cervia, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

ART. 5

RIDUZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- a) Riduzione della tariffa del 50% per le occupazioni realizzate per l'attività edilizia;
- b) Riduzione della tariffa del 40% per le occupazioni permanenti soprastanti il suolo e per le occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo;
- c) Riduzione della tariffa del 70% per le occupazioni con tende fisse e retrattili;
- d) Riduzione della tariffa dell'80% per le occupazioni temporanee relative ad attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- e) Riduzione della tariffa dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- f) Riduzione della tariffa del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto al di fuori delle aree mercatali;
- g) Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- h) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come segue:
 - in ragione del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;

- del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
- i) Riduzione del canone dovuto del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro. La riduzione spetta solo se i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - j) Riduzione del canone dovuto del 50% per le esposizioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - k) Riduzione del canone dovuto del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
 - l) La Giunta Comunale può con proprio delibera concedere riduzioni del canone dovuto per le occupazioni, fino ad un massimo del 50%, per gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la sede operativa della propria attività in aree interessate da lavori pubblici di durata superiore a 6 mesi a condizione che gli stessi siano in regola con i pregressi versamenti del canone e per il solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area per effetto del cantiere;
 - m) Per le iniziative promosse da Enti, Associazioni e privati, che rivestono particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città, per le quali la Giunta Comunale su proposta motivata del Settore/Servizio competente, in relazione al significativo interesse pubblico e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di concedere con apposita delibera la compartecipazione, potrà essere disposta, con il medesimo atto deliberativo, una riduzione in misura fino ad un massimo del 50 % del canone dovuto per l'occupazione.

ART. 6 ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- 2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- 3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- 7) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 8) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 9) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 10) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano *"insegne d'esercizio"* le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di un'attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;
- 11) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 12) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 13) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 14) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli

- stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 15) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - 16) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - 17) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore, compresi i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature; l'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
 - 18) le occupazioni effettuate per manifestazioni/eventi patrocinati a titolo oneroso dall'Amministrazione, la cui rilevanza turistica/ricreativa sia riconosciuta dalla Giunta meritevole di esenzione. La valutazione spetta alla Giunta che delibererà di volta in volta;
 - 19) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - 20) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale;
 - 21) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore. Si applica l'art. 17, comma 2, del presente regolamento;
 - 22) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore. Si applica l'art. 17, comma 2, del presente regolamento;
 - 23) occupazioni non superiori a 24 ore, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - 24) occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
 - 25) le occupazioni per le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - 26) i passi carrabili;
 - 27) le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - 28) le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato;
 - 29) le occupazioni con tende aggettanti direttamente al suolo;
 - 30) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- 31) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.

ART. 7
DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio o voltura della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) L'eventuale richiesta di rinnovo o proroga delle concessioni o delle autorizzazioni equivale alla presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi.
- 3) La richiesta di rinuncia o modifica equivale alla dichiarazione di cessazione/variazione.
- 4) Per le particolari fattispecie di esposizioni pubblicitarie di cui al successivo art. 41, comma 12, è prevista la presentazione di apposita dichiarazione e/o comunicazione al Settore/Servizio competente all'istruttoria, utilizzando anche i modelli predisposti dallo stesso.

ART. 8
PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il versamento del canone è effettuato direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii., fatte salve eventuali ulteriori modalità di pagamento che potranno essere consentite dal legislatore.
- 2) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

ART. 9
RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
- 2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono con maturazione giornaliera dalla data di esecuzione del pagamento.
- 3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 5.

ART. 10
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) In caso di gestione diretta l'Amministrazione, con delibera della Giunta Comunale, designa uno o più Funzionari, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente regolamento, cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dei canoni di cui all'art. 1, comma 816 e comma 837. Il Funzionario Responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, gli accertamenti, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

ART. 11
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Cervia in ragione dell'estensione del territorio comunale, della sua varietà e non omogeneità dal punto di vista della distribuzione degli insediamenti produttivi ed economici, della morfologia dei luoghi nonché delle attrazioni culturali e commerciali, è suddiviso in zone in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'Allegato 1), che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

CAPO II

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12
NATURA DELLE OCCUPAZIONI

- 1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono **permanenti** le occupazioni di "carattere stabile", inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito di un atto di concessione o autorizzazione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno;

- b) Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate a seguito di un atto di concessione o autorizzazione anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti o, nel caso di comunicazioni, per occupazioni inferiori a 6 ore.
- 2) Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili, nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
- 3) Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, salvo le deroghe contenute nel presente Regolamento è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Settore/Servizio competente su domanda dell'interessato.
- 4) La concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è, pertanto, fatta sempre salva la possibilità per il Comune di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 13

DOMANDA DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comportante o meno la costruzione di manufatti, deve inoltrare apposita domanda al Comune, sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di Legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione/autorizzazione o di eventuali danni.

- 3) La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria ossia da una planimetria in scala 1:100 e/o quotata dello stato di fatto, che riporti graficamente gli elementi stradali presenti (marciapiede, carreggiata, passi carrai), la segnaletica orizzontale (strisce pedonali, stalli di sosta veicolare, box, ecc.), nonché gli elementi di verde urbano (alberi, piante, aiuole, ecc.). L'elaborato deve fornire una chiara identificazione del limite della proprietà, dell'area oggetto di occupazione e dell'area residuale, fornendo le relative misure in metri lineari e metri quadri; ¹
- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 6) Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 17.
- 7) Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Comune pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità telematiche di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti che non sono imprese mette a disposizione dei cittadini la modulistica specifica con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

ART. 14 OCCUPAZIONI D'URGENZA
--

- 1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione o dell'autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza, non prevedibili e nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Polizia Locale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza e quindi presentare, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, al Settore/Servizio competente al rilascio del provvedimento, la domanda intesa a ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria da parte del già menzionato Settore/Servizio.
- 2) La mancata comunicazione alla Polizia Locale, la mancata richiesta del provvedimento in sanatoria o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, comporta che l'occupazione sia considerata a tutti gli effetti abusiva ai sensi dell'art. 16, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente Regolamento per le occupazioni abusive.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

¹ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

ART. 15
ISTRUTTORIA

- 1) Il Settore/Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione e/o la rettifica comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 3) Il Settore/Servizio competente all'istruttoria acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri, i nulla osta nonché la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri enti pubblici.
- 4) Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- 5) L'occupazione di spazi pubblici di alto significato istituzionale è subordinata a specifica concessione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento in materia.
- 6) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10 bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Si considerano abusive:
 - a) le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nel provvedimento;
 - b) le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità, gli obblighi ed i limiti, anche temporali, previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - c) le occupazioni occasionali per le quali non è stata trasmessa la prevista comunicazione ovvero se realizzate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - d) le occupazioni d'urgenza nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 2;
 - e) le occupazioni eccedenti lo spazio concesso o autorizzato e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - f) le occupazioni mantenute in essere nonostante ne sia intervenuta la scadenza, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - g) le occupazioni poste o mantenute in essere da soggetto diverso dal titolare senza che sia intervenuto il sub ingresso nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento.

- 2) In tali circostanze, il Dirigente del Settore/Servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi, dando atto che, decorso, inutilmente il termine dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 3) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
- 4) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17

OCCUPAZIONI OCCASIONALI

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (es. cantautore, suonatore, giocoliere, artista da strada) possono sostare, senza la necessità di una formale autorizzazione, per il tempo massimo di 30 minuti nella medesima postazione, previa comunicazione alla Polizia Locale, per la verifica e le eventuali prescrizioni del caso e fatti salvi gli adempimenti previsti dal TULPS, sulle aree e spazi pubblici, a eccezione di motivato divieto dell'autorità comunale.²
- 2) Per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore, nonché per le operazioni riguardanti attività di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi), o interventi con mezzi meccanici o automezzi operativi (es. autobetoniere, trasporto materiali, ecc.), di durata non superiore alle 6 ore, è richiesta la sola preventiva comunicazione con descrizione delle modalità e della durata dell'intervento, da presentarsi almeno 10 giorni prima alla Polizia Locale che, dopo la verifica del rispetto del Codice della Strada, potrà vietarla o subordinarla alle prescrizioni del caso. Se l'occupazione riguarda la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- 3) Nel caso di ponteggio o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, la concessione o l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 18

ATTO DI CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE - SUBINGRESSO

- 1) L'atto di concessione o autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente regolamento, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 13;
 - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;

² Comma modificato con Delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

- c) le specifiche finalità per le quali è concessa o autorizzata l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione stessa;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto nonché degli eventuali depositi cauzionali.
- 2) La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione o autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte del documentato trasferimento a terzi (es. cessione, di proprietà, usufrutto, vendita e/o affitto del ramo d'azienda) dell'attività o del bene in relazione ai quali è stata concessa e/o autorizzata l'occupazione.
- 3) Chi intenda subentrare al titolare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 15 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione o dell'autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
- 4) La voltura della concessione o autorizzazione in ogni caso, non dà luogo a rimborso. Il rilascio del provvedimento di subentro è in ogni caso subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di trasferimento/cessione. La procedura di subentro non può perfezionarsi sino al completo assolvimento del debito, anche da parte del subentrante.
- 5) Ogni concessione o autorizzazione viene comunque rilasciata:
 - a) a termine, per una durata massima di 29 anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali;
 - b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
- 6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 7) Il Settore/Servizio competente all'istruttoria provvede alla consegna della concessione o dell'autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento, a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto

e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

- 8) Il Settore/Servizio di cui al comma 7 provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.
- 9) Il Servizio Tributi è di supporto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente Regolamento, alle verifiche relative al pagamento del canone dovuto.

ART. 19

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.
- 2) In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, il titolare ha, altresì, l'obbligo di:
 - a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione o autorizzazione;
 - b) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto di concessione o autorizzazione, ivi compresi il rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione, nonché il versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita ai sensi del comma 3 del presente articolo;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità;
 - h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
 - i) provvedere a propria cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

- 3) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dal Settore/Servizio competente al rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione del suolo pubblico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Settore/Servizio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
- 4) Le concessioni o autorizzazioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

ART. 20

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
- 2) Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 13. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (dimensione, ubicazione, uso e destinazione), il Settore/Servizio competente può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 15, dietro autocertificazione ex DPR 445/2000 del titolare in merito all'assenza di ogni modificazione.
- 3) Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
- 4) Il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone e all'attestazione del pagamento del nuovo canone dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

ART. 21

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1) La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione;
 - b) violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
 - c) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) mancato pagamento del canone nonché di quanto comunque dovuto nei termini previsti e/o indicati, previa formale richiesta di adempiere del Settore/Servizio di cui al comma 2, con il supporto istruttorio del Servizio Tributi;
 - e) mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio della concessione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al titolare dal Settore/Servizio competente nelle forme di legge e la decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente del Settore/Servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 4) Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del concessionario Resta salva l'applicazione della disciplina in materia di tutela possessoria dei beni pubblici.
- 5) La concessione o autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - per rinuncia del titolare nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 23;
 - in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

ART. 22

REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1) L'Amministrazione, per il tramite del Settore/Servizio competente al rilascio del provvedimento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione, può in qualsiasi momento, con atto

motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione o autorizzazione.

- 2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione o autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
- 3) La modifica della concessione, parziale o totale, può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare della concessione o autorizzazione medesima, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto, che deve essere versato ai fini del rilascio del provvedimento.

ART. 23

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

- 1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o autorizzazione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore/Servizio competente al rilascio. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione o autorizzazione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
- 2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1 ovvero nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
- 3) È consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non comporta la restituzione neppure parziale del canone eventualmente già versato. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- 4) Fermo quanto disposto dal comma 3, la cessazione anticipata deve essere comunicata al Settore/Servizio competente al rilascio, almeno 5 giorni prima della scadenza, per le occupazioni temporanee, ed almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale per le occupazioni permanenti.

ART. 24

CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 25

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- 1) Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi. Di norma non possono essere concesse occupazioni su piste ciclabili.
- 2) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione o autorizzazione.
- 3) L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.
- 4) Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a mt. 2,20 al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità;
- 5) L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà, per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.

ART. 26

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

- 1) Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o autorizzazione all'occupazione dal Settore/Servizio competente.
- 2) Il Settore/Servizio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

ART. 27

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione ai lavori dal Settore/Servizio competente presentando una domanda in carta da bollo almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica in adeguata scala, atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura della manomissione di suolo pubblico.

- 2) A corretta garanzia dei lavori di ripristino il richiedente dovrà prestare un deposito cauzionale per scavi di lunghezza superiore di 50 mt.

ART. 28

OCCUPAZIONE CON TENDE, TENDONI ED INSEGNE

- 1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione o autorizzazione. Resta ferma l'applicazione del vigente Regolamento Edilizio.
- 2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29

OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburante, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2) Per i serbatoi trova invece applicazione l'art. 38, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

ART. 30

OCCUPAZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE

- 1) Quando per l'esecuzione di lavori e opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di qualsiasi natura, oppure con mezzi o manufatti di pertinenza del cantiere, è necessario ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico dal Settore/Servizio competente presentando una domanda in carta da bollo almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica in adeguata scala, atta a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione. Nella relativa autorizzazione dovranno essere indicati: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali è subordinata.
- 2) La necessaria segnaletica prevista dal codice per i cantieri su strada dovrà essere apposta dal titolare dell'atto e mantenuta in loco in conformità al codice a cura dello stesso, compreso l'onere di eliminare l'esistente se in contrasto e il successivo ripristino al termine dell'occupazione.

ART. 31

OCCUPAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DELLA PIADINA ROMAGNOLA

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico, con l'installazione di chioschi di piadina sono soggette al pagamento del canone così come determinato nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) Ai fini del presente articolo per chiosco di piadina si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, soggetto a permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitante.
- 3) La superficie da assoggettare al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali se uguale o superiore a mezzo metro quadrato. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base aumentata di 120 cm per lato al fine di includervi le strutture accessorie eccedenti il poligono.

ART. 32

OCCUPAZIONE IN AREE IN CUI VIGE LA SOSTA A PAGAMENTO

- 1) L'occupazione delle aree in cui vige la sosta a pagamento è soggetta al pagamento del canone così come determinato nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) Sono esonerati dal pagamento del canone di cui al primo comma le occupazioni relative a manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o da soggetti con la stessa convenzionati, nonché i cantieri di opere pubbliche a qualunque titolo realizzati e i mercati nelle giornate prefissate.

ART. 33

ACCESSO AD ALBERGHI E RISTORANTI

- 1) In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, in conformità a quanto determinato dall'Amministrazione in termini di ubicazione e dimensioni, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.
- 2) La concessione o autorizzazione è rilasciata con le modalità, le condizioni ed i termini previste per le occupazioni permanenti o temporanee ed è assoggettata alla relativa specifica disciplina e alla prevista tariffa ai fini della determinazione del canone dovuto.

- 3) Al fine di consentire la realizzazione della segnaletica orizzontale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, la richiesta di occupazione suolo pubblico deve essere inderogabilmente presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4) Alla scadenza del periodo riportato nell'atto il richiedente ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione con addebito delle spese a carico del richiedente stesso.

ART. 34

DEHORS

Fermo quanto previsto nel vigente regolamento i dehors potranno essere installati nel rispetto delle disposizioni contenute nello specifico regolamento comunale.

ART. 35

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
- 2) Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 3) La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i mq.
- 4) Le occupazioni a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i mq. e per i relativi giorni di occupazione.
- 5) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 6) Nell'ipotesi di copertura con tettoie o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del Canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi in cui l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, si procede all'applicazione del Canone separatamente per ciascuna fattispecie con applicazione di una riduzione commisurata all'importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo e allo spazio di contestuale occupazione sottostante.

- 7) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, salvo che non sia diversamente stabilito per legge o regolamento, ai fini della determinazione del Canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
- 8) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 9) Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

ART. 36

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
- 2) La graduazione del canone dovuto è effettuata in base alla tariffa standard stabilita sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade a norma dell'art. 11 (Allegato n. 1);
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa più elevata
 - ZONA 2: riduzione 5% della tariffa prevista per la zona 1, sia per le occupazioni permanenti e sia per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 3: riduzione del 15% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 22% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 4: riduzione del 17,8% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 24% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 5: riduzione del 34,3% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 40% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;

- ZONA 6: riduzione del 70% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 54% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
- 4) La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore/Servizio competente, con il supporto istruttorio del Servizio Tributi, approva i coefficienti moltiplicatori e la tariffa ordinaria annuale e giornaliera entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno. Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
 - 5) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
 - 6) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie in base alle tariffe specificate nella delibera di approvazione delle stesse, a giorno o a fasce orarie.

Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

 - dalle ore 00.00. alle ore 6.00
 - dalle ore 6.00 alle ore 00.00
 - 7) Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono tra loro cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 37

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 2) Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione o autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1,500,00 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione o autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.³
- 3) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.
- 4) Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 260,00, il versamento può avvenire in un massimo di 3 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il

³ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

termine della concessione o autorizzazione. L'ultima rata, in ogni caso, deve avere scadenza almeno 30 giorni prima del termine dell'occupazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

- 5) È onere del contribuente comunicare al Servizio Tributi, prima del rilascio dei provvedimenti, l'intenzione di corrispondere il canone dovuto, ricorrendone le condizioni, nelle rate previste e/o possibili.
- 6) La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può differire o sospendere i termini ordinari di versamento per i soggetti passivi interessati da gravi emergenze sanitarie, epidemie, pandemie e/o circostanze eccezionali, nonché nell'esercizio di facoltà previste dalla legge o per altri specifici motivi, anche limitatamente a determinate porzioni di territorio.⁴
- 7) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 5,00.

ART. 38

CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annuale è ridotta a $\frac{1}{4}$.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma 1, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui sopra viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 39

CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa prevista.

⁴ Comma modificato con Delibera C.C. n. ____ del ____

- 2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 40

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

- 1) Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
- 2) Il titolo abilitante alla manifestazione, comprensivo dell'eventuale occupazione di suolo pubblico da presentarsi in forma scritta al Servizio competente almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (Ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie. La domanda dovrà essere corredata oltre che della documentazione di cui all'art. 13 altresì dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata della manifestazione, comprensiva dei mq occupati, e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.
- 3) Alla consegna del titolo abilitante, il Servizio competente alla gestione delle manifestazioni deve essere preventivamente accertato il versamento del canone dovuto.
- 4) Il titolo abilitante alle manifestazioni ed eventi può essere subordinato alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Regolamento, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata.
- 5) Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

- 6) Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree di particolare interesse ambientale.

CAPO III

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 41

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente Regolamento, e dagli altri Regolamenti comunali in materia e secondo quanto stabilito per le singole tipologie dal vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari e dal vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) Si definisce mezzo pubblicitario qualsiasi oggetto anche non materiale comunque finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, quali le insegne, le preinsegne, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le targhe, nonché tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato. La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S. e successive modifiche ed integrazioni e nel vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari.
- 3) L'impianto permanente ha durata 3 anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i 6 mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
- 4) La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla Legge, deve essere indirizzata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;

- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
 - d) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - e) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - f) la ragione per la quale è richiesta;
 - g) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali depositi cauzionali dovuti ai sensi dell'art. 19, comma 3.
- 5) L'autorizzazione deve essere corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti in duplice copia:
- a) progetto, quotato in scala idonea dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'impianto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, l'indicazione dei materiali utilizzati compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o da un tecnico abilitato;
 - b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) planimetria in scala adeguata, con riportata la posizione esatta in cui si intende installare l'impianto, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
 - e) asseverazione da parte del tecnico in merito alla conformità del progetto ai requisiti e prescrizioni previsti dal codice della strada e regolamento attuativo, dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal presente regolamento;
 - f) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del titolare dell'impresa esecutrice o di un tecnico abilitato, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità, sarà realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
 - g) dichiarazione del titolo dell'esercizio che attesti che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;

- h) dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 22.01.2008 n. 37 "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - i) dichiarazione a firma di tecnico abilitato che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto di carichi e spinte in modo da garantirne la stabilità per gli impianti per i quali deve essere assicurata la stabilità,
 - j) per i manufatti pubblicitari luminosi o illuminati di riflesso, auto dichiarazione o certificazione, firmata da un tecnico installatore o un progettista illumino-tecnico, attestante la conformità dell'impianto elettrico del mezzo pubblicitario alle caratteristiche luminose previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento luminoso, come meglio specificato nel piano generale degli impianti pubblicitari, con allegata fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - k) auto dichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;
 - l) autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, fatto salvo per le strade di competenza comunale;
 - m) autorizzazione paesaggistica nell'ipotesi di impianti pubblicitari installati su edifici o nelle aree tutelati ai sensi del D.lgs n. 42/2004 (parere della Soprintendenza viene richiesto con la trasmissione della documentazione ai sensi art. 153 D.lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.);
 - n) nulla osta da parte degli enti di gestione delle aree protette;
 - o) autorizzazione demaniale ai sensi del codice della navigazione per quelle sull'arenile.
- 6) Ogni autorizzazione deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati salvo i casi in cui da Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari è previsto un progetto unitario.
 - 7) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
 - 8) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è sempre soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
 - 9) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 - 10) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione o autorizzazione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 - 11) Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Settore/Servizio competente pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità telematiche di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti che non sono imprese mette a disposizione dei cittadini la modulistica necessaria.

- 12) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assorbita da una dichiarazione/comunicazione da presentare al Settore/Servizio di cui al comma 4, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) manifesti o locandine;
 - b) la distribuzione di volantini, se e nella misura in cui la stessa è consentita;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs n. 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 13) Ogni autorizzazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

<p style="text-align: center;">ART. 42</p> <p style="text-align: center;">FATTISPECIE SPECIFICHE</p>
--

- 1) Per l'installazione di mezzi pubblicitari con carattere di temporaneità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, striscioni, locandine, standardi, segni orizzontali reclamistici, pubblicità nei cantieri edili e sulle recinzioni di impianti sportivi, vele pubblicitarie ecc.), la documentazione dell'autorizzazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), f), g) del comma 5 del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente Servizio.
- 2) La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una auto dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'interessato che specifichi con chiarezza l'esatta posizione di collocazione.
- 3) Per la pubblicità nei cantieri edili l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto di intervento edilizio sul fabbricato. Dovrà inoltre essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile, nonché dalla presentazione di una dichiarazione firmata da un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle norme che regolano la sicurezza nei cantieri.
- 4) Per l'apposizione di vetrofanie e targhe professionali o di esercizio, è sufficiente che l'autorizzazione illustri i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono, la superficie occupata, con autocertificazione della rispondenza alle norme del vigente Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari, del vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari e del Regolamento Edilizio Comunale.
- 5) Per l'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che nell'autorizzazione l'interessato indichi oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento nonché gli estremi di identificazione del veicolo (targa, tipo, marca, etc.), nonché il numero delle fonti di emissione sonora.

ART. 43

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative previste dal Piano generale degli impianti e alle disposizioni contenute negli atti e nei regolamenti attuativi.
- 2) La nozione di “centro abitato” è quella fornita dal D.lgs n. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1, come individuato cartograficamente nella Delibera di G.C. n.144/2001.

ART. 44

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 51 comma 2 e ss.mm. ii..

ART. 45

ISTRUTTORIA

- 1) Il Settore/Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui agli artt. 41 e 42 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
- 3) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il Settore/Servizio competente all'istruttoria acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri, i nulla osta nonché la documentazione già in possesso dell'Amministrazione o di altri enti pubblici.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- 6) In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari di ogni tipo, nonché qualsiasi forma di pubblicità (anche fonica), il cui messaggio non rispetti le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
- 7) L'inosservanza di tali divieti comporta la revoca, il diniego o la rimozione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione del messaggio, nei modi, nelle forme e con gli effetti, nessuno escluso, previste anche dal presente Regolamento.

- 8) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi del diniego stesso.

ART. 46

ATTO DI AUTORIZZAZIONE – SUBINGRESSO

- 1) L'atto di autorizzazione contiene:
 - a) gli elementi di cui agli artt. 41 e/o 42;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche, l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto nonché degli eventuali depositi cauzionali.
- 2) Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ai sensi dell'art. 41, comma 10.
- 3) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. È trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività o del bene in relazione ai quali è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria.
- 4) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 30 gg. dal sub – ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'assenza di ogni modifica alla situazione in essere.
- 5) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
- 6) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 4, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
- 7) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
- 8) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.
- 9) Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.
- 10) Decorsi i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della Amministrazione, con spese a carico dello stesso.

- 11) Il Settore/Servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento, provvede a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti (sommatoria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitari) e dei soggetti titolari. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
- 12) Il Settore/Servizio di cui al comma 11 provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di autorizzazione, a verificare la cessazione delle esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Lo stesso provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.
- 13) Il Servizio Tributi è di supporto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente Regolamento, alle verifiche relative al pagamento del canone dovuto.

ART. 47

DIRITTI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell'autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
- 2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 48

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare del provvedimento di autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'installazione di mezzi pubblicitari o l'esposizione pubblicitaria. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di autorizzazione, il titolare ha l'obbligo di:
 - a) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo, ivi compresi il rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione nonché il pagamento del deposito cauzionale ove richiesto ai sensi dell'art. 19, comma 3;
 - b) esibire, a semplice richiesta del personale competente, l'autorizzazione;
 - c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;

- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento in condizioni di sicurezza, efficienza e decoro;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Settore/Servizio competente;
 - f) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
- 2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio Sportello Unico Attività Produttive.
- 3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- amministrazione competente;
 - soggetto titolare;
 - numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione;
 - progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
 - data di scadenza;
- La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.
- 5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:
- entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
 - entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
 - entro 24 ore per gli striscioni, locandine e standardi.
- 6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno considerati ad ogni effetto abusivi e rimossi d'ufficio dall'Amministrazione, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.
- 7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
- 8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 49

MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare al Servizio Sportello Unico Attività produttive una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 50

SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione.
- 2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, nonché del deposito cauzionale eventualmente versato.

ART. 51

ESTENSIONE VALIDITÀ TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 41 e/o 42 almeno 30 giorni prima della scadenza.
- 2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una auto dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
- 3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso, subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

ART. 52

RINUNCIA E RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

- 1) Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare al Servizio Sportello Unico Attività Produttive, entro il termine di dieci giorni dalla prevista data di inizio validità, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta. La richiesta dà contestualmente diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.
- 2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione.
- 3) L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Servizio di cui al comma 1 entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia non comporta la restituzione del canone versato.

ART. 53

DECADENZA

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 15 giorni dal rilascio;
 - f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, nonché di quanto comunque dovuto nei termini previsti e/o indicati, previa formale richiesta di adempiere del Settore/Servizio di cui al comma 2, con il supporto istruttorio del Servizio Tributi.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al titolare dal Settore/Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione stessa e la decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente del medesimo Settore.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
- 4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso.
- 5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - per scadenza del termine, se non rinnovata;

- per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 52, comma 3, del presente regolamento;
- in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del presente regolamento, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 54

PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1) Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2) L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 55

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

- 1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione per forma, contenuto, sistemazione o ubicazione.
- 2) In tali circostanze, il Dirigente del Settore/Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della cancellazione, della rimozione e della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
- 4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

ART. 56

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato con provvedimento del Dirigente competente al rilascio dell'autorizzazione, l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto, fermo quanto

previsto dall'articolo 55 del vigente Regolamento, procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 57

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario (es: cornici, strutture di supporto inidonee alla diffusione pubblicitaria...). Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.⁵
- 2) Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiore a 90 giorni.
- 3) La misura complessiva del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente regolamento, moltiplicata per i mq.
- 4) Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente regolamento, moltiplicata per i mq. e per i relativi giorni di diffusione.
- 5) In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.⁶
- 6) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 7) Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
- 8) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

⁵ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

⁶ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

- 9) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 10) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
- 11) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, fatto salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

ART. 58

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019.
- 2) La graduazione del canone dovuto è effettuata in base alla tariffa standard stabilita sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade a norma dell'art. 11 (Allegato n. 1);
 - b. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d. valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3) Limitatamente alle esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale, il territorio del Comune di Cervia è articolato in due categorie.
 - a. CATEGORIA SPECIALE
 - b. CATEGORIA NORMALE

Per le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale poste in essere, nelle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'Allegato 1) del presente Regolamento nella "CATEGORIA SPECIALE", le tariffe deliberate a norma del comma 5, sono maggiorate del 100%.

- 4) Per le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale, aventi natura temporanea, stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, si applica una maggiorazione pari al 50% delle tariffe deliberate ai sensi del comma 5. La presente maggiorazione si somma a quella eventuale di cui al comma 3.
- 5) La Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore/Servizio competente, con il supporto istruttorio del Servizio Tributi, approva i coefficienti moltiplicatori e la tariffa ordinaria annuale e giornaliera entro il termine fissato dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno. Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e/o riduzioni previste nel presente regolamento.

- 6) Le esposizioni pubblicitarie annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma
- 7) Le esposizioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie per ogni giorno di esposizione in base alle tariffe così come determinate ai sensi del comma 5.
- 8) Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono tra loro cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 59

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.⁷
- 2) Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1.500,00 il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.⁸
- 3) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 4) Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 1.500,00 il versamento può avvenire in un massimo di 3 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine dell'autorizzazione. L'ultima rata, in ogni caso, deve avere scadenza almeno 30 giorni prima del termine dell'autorizzazione stessa. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 5) È onere del contribuente comunicare al Servizio Tributi, prima del rilascio del provvedimento, l'intenzione di corrispondere il canone dovuto, ricorrendone le condizioni, nelle rate previste e/o possibili.

⁷ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

⁸ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

- 6) La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può differire o sospendere i termini ordinari di versamento per i soggetti passivi interessati da gravi emergenze sanitarie, epidemie, pandemie e/o circostanze eccezionali, nonché nell'esercizio di facoltà previste dalla legge o per altri specifici motivi, anche limitatamente a determinate porzioni di territorio.⁹
- 7) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 5,00.

ART. 60

PUBBLICITA' CON LANCIO E/O DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI ED OGGETTI

- 1) È vietata in tutto il territorio comunale la diffusione di messaggi pubblicitari mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio e/o con la distribuzione di materiale pubblicitario/promozionale.
- 2) È consentita la pubblicità effettuata tramite volantinaggio, comunque non inerente ad attività economiche, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 41 del presente Regolamento, viene rilasciata dal Comando di Polizia Locale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, ora e luogo di diffusione.

ART. 61

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

- 1) La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada e dal vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari.
- 2) La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto qualora il Comune abbia rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel Comune di Cervia.
- 4) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- 5) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

⁹ Comma modificato con Delibera C.C. n. ____ del ____

- 6) La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti "camion vela", poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è subordinata al rispetto delle prescrizioni e dei limiti di cui al vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari. In difetto si applica l'art. 56 del vigente Regolamento.
- 7) I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari e dal Codice della Strada.
- 8) Il canone non è dovuto per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
- 9) Il canone è dovuto nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe, ferme le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui al presente regolamento.

ART. 62

MEZZI PUBBLICITARI VARI

- 1) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
- 3) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, nei limiti in cui la stessa è ammessa, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
- 4) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
- 5) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi il canone è dovuto in base alla tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe stesse, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

- 6) Per le fattispecie di cui al comma 5 che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista;
- 7) Per la pubblicità di cui al comma 5 e comma 6 che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 e 8,50 la tariffa di cui al comma 5 è maggiorata del 50 per cento, mentre per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.
- 8) Qualora le pubblicità di cui ai commi 5, 6 e 7, vengano effettuate in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
- 9) Per le pubblicità effettuate per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, il canone è dovuto in base alla tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe stesse, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
- 10) Per le pubblicità di cui al comma 9 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 11) Per le pubblicità previste dai commi 9 e 10, effettuate per conto proprio, il canone è dovuto riducendo le rispettive tariffe nella misura del 50%.
- 12) Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa prevista nella delibera di approvazione delle tariffe stesse. Qualora le esposizioni pubblicitarie abbiano durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
- 13) Per le pubblicità effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze il canone è dovuto in base alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.

ART. 63

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1) Il Comune, nel rispetto delle norme di cui al vigente Piano Generale del Sistema delle affissioni e degli altri mezzi pubblicitari nonché di ogni ulteriore norma di legge e/o regolamentare in materia, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura concorsuale ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2) La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto

rapporto in relazione, a titolo non esaustivo, alle spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

CAPO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 64

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti destinati a pubbliche affissioni sono stabilite dal vigente Piano degli impianti pubblicitari.

Art. 65

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 4) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso del canone versato entro novanta giorni.
- 5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 6) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare al Servizio competente apposita commissione, contenente i dati identificativi del committente, l'indicazione del numero dei manifesti e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
- 7) Le commissioni, da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate, compatibilmente con le possibilità di esecuzione e la disponibilità degli spazi, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 10, sempre che preavvisate almeno entro le ore 9.00, in modo da poter

disporre del personale necessario. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi saranno accettate, compatibilmente con le possibilità di esecuzione del servizio e la disponibilità degli spazi, dal lunedì al venerdì fino ad un'ora prima della chiusura dell'ufficio.

- 8) I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
- 9) Gli annunci mortuari e gli anniversari, in caso di urgenze particolari, possono essere affissi direttamente dalle Agenzie funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. L'affissione non deve comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dare comunicazione dell'affissione al Servizio competente provvedendo al pagamento del canone dovuto con esclusione della maggiorazione.

Art. 66

TIMBRATURA DEI MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

Art. 67

ELENCO DELLE POSIZIONI

L'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

Art. 68

MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

- 1) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
- 2) Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
- 3) I manifesti di scorta sono, in ogni caso, distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. Nel caso non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il servizio competente, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro

asportazione totale o parziale. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare se l'interessato trasmette i manifesti richiesti nei due giorni successivi.

- 4) Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale è stato pagato il canone, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

ART. 69

SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il Comune, si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 70

DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.
- 2) La Giunta Comunale approva i coefficienti moltiplicatori e la tariffa ordinaria entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno. Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
- 3) Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. A tale unità di misura soggiacciono anche i manifesti di misura inferiore al formato 70X100. Tale misura viene moltiplicata proporzionalmente nei manifesti di formato multiplo del 70x100. Il quantitativo massimo, in considerazione degli impianti e quindi degli spazi, oggettivamente disponibili, è:
 - pari a n. 30 manifesti di formato 70 x 100
 - pari a n. 15 manifesti di formato 100 x 140
- 4) Il periodo minimo di esposizione per i manifesti generici, sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque privi di rilevanza economica è di 10 giorni. I periodi inferiori sono comunque equiparati al canone dovuto per 10 giorni.
- 5) Il periodo massimo di esposizione per i manifesti generici sia di natura commerciale sia di natura sociale o comunque privi di rilevanza economica è di 15 giorni. I periodi inferiori, ma superiori a 10 giorni, sono comunque equiparati al canone dovuto per 15 giorni.

- 6) Per gli annunci mortuari, anniversari e partecipazioni il periodo massimo di esposizione è di 3 giorni decorrenti dalla data di avvenuta affissione che concorre nella quantificazione del periodo. Per gli eventuali ringraziamenti, il periodo massimo di esposizione è di 2 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta affissione che concorre nella quantificazione del periodo. Per gli anniversari con scadenza il martedì, l'affissione, se effettuabile dal servizio ai sensi dell'art. 65, comma 7 del presente regolamento, è anticipata al sabato mattina, e, conseguentemente, il periodo massimo di esposizione è di 4 giorni.
- 7) Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
- 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - 10% con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione nell'ipotesi di cui all'art. 65, comma 7.
- 8) Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono tra loro cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.
- 9) Non si procede al versamento oppure rimborso del canone versato se l'importo complessivo dovuto sia inferiore ad € 5,00.

<p style="text-align: center;">ART. 71 ESENZIONI DEL CANONE</p>

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi a adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento Europeo, Regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

<p style="text-align: center;">ART. 72 RIDUZIONI DEL CANONE</p>

Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto del 50%:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

CAPO V

CANONE MERCATALE

ART. 73

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il presente Capo contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal vigente "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", eventualmente realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Cervia.
- 2) Si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 74

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "*Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*" vigente al momento della domanda.

ART. 75

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE
--

- 1) Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie (espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore), alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.

- 2) La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti/annuali è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 841, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente Regolamento, moltiplicata per i mq.
- 3) Le occupazioni a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 160/2019 (alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste nel presente Regolamento) moltiplicata per i mq. e per i relativi giorni di occupazione. L'applicazione dei coefficienti moltiplicatori non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa.
- 4) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente dovuto. La riduzione è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

ART. 76

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE MERCATALE

- 1) La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
- 2) La graduazione del canone dovuto è effettuata in base alla tariffa standard stabilita sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - A) classificazione delle strade a norma dell'art. 11 (Allegato n. 1);
 - B) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - C) durata dell'occupazione;
 - D) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - E) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3) La tariffa è applicata nelle misure seguenti:
 - ZONA 1: tariffa più elevata
 - ZONA 2: riduzione 5% della tariffa prevista per la zona 1, sia per le occupazioni permanenti e sia per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 3: riduzione del 15% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 22% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 4: riduzione del 17,8% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 24% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 5: riduzione del 34,3% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 40% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;
 - ZONA 6: riduzione del 70% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni permanenti, del 54% della tariffa prevista per la zona 1, per le occupazioni temporanee;

- 4) La Giunta Comunale approva i coefficienti moltiplicatori e la tariffa ordinaria annuale e giornaliera entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno. Alle tariffe si applicano le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono tra loro cumulabili; le riduzioni non sono cumulabili.
- 5) Le occupazioni annuali o permanenti sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 6) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie in base alle tariffe specificate nella delibera di approvazione delle stesse frazionate ad ore. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

<p style="text-align: center;">ART. 77 OCCUPAZIONI ABUSIVE</p>
--

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

<p style="text-align: center;">ART. 78 SOGGETTO PASSIVO</p>

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

<p style="text-align: center;">ART. 79 MODALITÀ E TERMINI DEL PAGAMENTO</p>

- 1) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni mercatali permanenti (annuali) deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione o autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo derivante dal totale delle occupazioni mercatali permanenti concesse allo stesso contribuente, sia di importo superiore ad € 600,00 il versamento può avvenire in n. 4 rate

di pari importo, senza interessi, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione o autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.^{10 11}

- 3) Il versamento del canone relativo alle occupazioni mercatali temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. Per le annualità successive, il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora l'ammontare complessivo, derivante dal totale delle occupazioni mercatali temporanee concesse allo stesso contribuente sia di importo superiore ad € 300,00, il versamento può avvenire in un massimo di n. 3 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 30 aprile, 15 giugno e 31 luglio dell'anno di riferimento. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.¹²
- 4) È onere del contribuente comunicare al Servizio Tributi, prima del rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, l'intenzione di corrispondere il canone dovuto, ricorrendone le condizioni, nelle rate previste e/o possibili.¹³
- 5) Con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie e/o epidemie e/o pandemie ovvero da altri specifici motivi straordinari e/o circostanze eccezionali, anche limitatamente a determinate porzioni di territorio, individuate nella deliberazione medesima.
- 6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7) Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il titolare è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
- 8) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali e/o stagionali da parte di operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) il pagamento digitale del canone è effettuato, nei modi di legge, attraverso l'acquisto anticipato di un apposito ticket di ingresso. L'utilizzo del posteggio da parte degli "spuntisti" è subordinato al pagamento del canone giornaliero e, pertanto, sarà verificato dagli organi di vigilanza al momento dell'assegnazione.¹⁴

¹⁰ Comma modificato con delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

¹¹ Comma modificato con delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

¹² Comma modificato con delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

¹³ Comma modificato con delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

¹⁴ Comma modificato con delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

- 9) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
- 10) Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad euro 5,00.
- 11) L'eventuale cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, causa rinuncia, non comporta la restituzione del canone eventualmente già versato. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso né la rinuncia alla concessione né la non debenza del canone.¹⁵

<p style="text-align: center;">ART. 80</p> <p style="text-align: center;">SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' ¹⁶</p>
--

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone mercatale l'ufficio competente dispone, nei confronti del titolare della concessione, la sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche su tutti i posteggi utilizzati nell'ambito del Comune (comprese le eventuali operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi). Il provvedimento di sospensione è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, che rimane in essere fino a regolarizzazione della posizione debitoria, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

<p style="text-align: center;">ART. 81</p> <p style="text-align: center;">COMMERCIO ITINERANTE</p>
--

Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, e del Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

¹⁵ Comma inserito con Delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

¹⁶ Articolo inserito con Delibera C.C. n. 60 del 22.12.2023

ART. 82
NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto attiene alla disciplina dei mercati, ivi inclusa l'istituzione, la modifica, lo svolgimento ed il rilascio delle concessioni, si rinvia al vigente "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".
- 2) Per tutte le occupazioni realizzate al di fuori dei mercati, così come definiti nel Regolamento di cui al comma 1, si rinvia alla disciplina delle occupazioni di cui agli artt. 2 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 83
ACCERTAMENTO - SANZIONI

- 1) Per le occupazioni disciplinate al CAPO II e CAPO V e la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al CAPO III, realizzate abusivamente, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:
 - a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50% per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto;
 - c) le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- 2) Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 3) L'Amministrazione procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei

soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Dirigente del Settore competente, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'Ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.
- 5) Il verbale di accertamento delle violazioni costituisce titolo per la richiesta delle somme di cui alle lett. a) e b) del comma 1. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Sulla somma dovuta a titolo di canone si applicano interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Si applica, ai fini della dilazione di pagamento, la disciplina di cui all'art. 38 del vigente Regolamento delle entrate tributarie.¹⁷
- 6) In applicazione del principio di cui all'art. 50 della Legge 449/1997, è previsto che sulle somme omesse o parzialmente versate, la sanzione di cui all'art. 1, comma 821, lett. H) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è quantificata nella misura del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate la sanzione è pari al 15%. Sulle somme dovute si applicano interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 7) In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente Regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta, fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 1997 nella misura che segue, e degli interessi nella misura di cui al comma 6:
 - a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione dello 0,1% giornaliero dell'importo del canone da versare;
 - b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo del canone da versare più gli interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 - c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si applica una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 - d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si applica una sanzione fissa del 3,75% dell'importo

¹⁷ Comma modificato con Delibera C.C. n. 67 del 23.12.2025

da versare più gli interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si applica una sanzione pari al 4,29% dell'importo da versare più gli interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e dopo due anni si applica una sanzione del 5% dell'importo da versare più gli interessi al tasso legale vigente, con maturazione giorno, per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 8) Costituisce causa ostativa del ravvedimento di cui al comma 7 l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
- 9) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 10) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva.

ART. 84

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze previste è effettuata con le procedure le legge.

CAPO VII

DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP e Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
- 2) È abrogata altresì ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento. Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
- 3) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 4) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Ai fini della determinazione del canone relativamente al presupposto di cui all'art. 1, comma 819 lett. a) e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il territorio del Comune di Cervia è articolato come segue:

- a) CATEGORIA 1** (Zona centrale di Milano Marittima): zona compresa all'interno del Viale Romagna (ivi incluso, quale perimetro, per entrambi i lati);
- b) CATEGORIA 2** (Milano Marittima escluso il Centro): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a sud il Porto Canale; 4) a nord il confine con il Comune di Ravenna; esclusa l'area compresa nella Categoria 1 ed il Piazzale dei Salinari;
- c) CATEGORIA 3** (Cervia): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a nord, il Porto Canale; 4) a sud, la linea tracciabile dalla Via de Amicis alla Via Monte Nevoso (lati nord) ivi incluso il Piazzale dei Salinari;
- d) CATEGORIA 4** (Pinarella – Tagliata - Terme): zona delimitata da: 1) a est il demanio marittimo; 2) a ovest la linea ferroviaria; 3) a sud, il confine con il Comune di Cesenatico; 4) a nord, la linea tracciabile dalla Via de Amicis alla Via Monte Nevoso (lati sud); e zona Terme;
- e) CATEGORIA 5** (Zona Limitrofa): tutta la zona compresa tra la linea ferroviaria a monte e la Statale Adriatica (s.s. 16) in entrambi i lati, con esclusione della Zona Terme e dell'abitato di Savio;
- f) CATEGORIA 6** (sobborghi, zone periferiche e frazioni); tutto il rimanente territorio comunale, le zone agricole e le frazioni di Montaletto, Villa Inferno, Pisignano, Cannuzzo, Castiglione e Savio;

..*.*.*

Ai fini della determinazione del canone relativamente al presupposto di cui all'art. 1, comma 819, lett. b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il territorio del Comune di Cervia, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale, è articolato in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

Nella categoria speciale è inclusa la porzione di territorio comunale posta in ingresso alla città e tangente l'abitato, così individuata:

- area compresa tra: 1) a sud, confine con il Comune di Cesenatico; 2) a est, linea ferroviaria; 3) a nord, Via Ficocle lato sud; 4) a ovest, Strada Statale n. 16;
- area compresa tra: 1) a sud, Via Ficocle lato Nord; 2) a est, Strada Statale n. 16; 3) a nord, Canale Immissario Saline; 4) a ovest, Canale Circondariale Saline;
- area compresa tra: 1) a sud, Canale Immissario Saline; 2) a est, linea Ferroviaria; 3) a nord, Via Nullo Baldini lato sud; 4) a ovest, Strada Statale n. 16;
- area compresa tra: 1) a sud, la Strada Statale n. 71 bis; 2) a est, la zona indicata sub b); 3) a nord, la Via Ficocle; 4) a ovest, la Via Ficocle, intendendo che la demarcazione della Strada Statale n. 16

e della Strada Statale n. 71 bis come linee di confine comprenda tutta la sede stradale e una fascia di rispetto, su entrambi i lati, di mq. 15.

Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del cento per cento (100%) della tariffa standard.

La categoria normale comprende tutta la restante parte del territorio comunale.